



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

20693-25

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 835/2025

BARBARA CALASELICE

CC - 07/03/2025

GIOVANBATTISTA TONA

R.G.N. 1043/2025

PAOLO VALIANTE

FULVIO FILOCAMO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PADOVA

nei confronti di:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di PADOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;

lette le conclusioni del PG, in persona di Perla Lori, che ha chiesto chiedendo
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al
Tribunale di Padova per l'ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Giudice dell'udienza predibattimentale del Tribunale di Padova disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero sulla base dell'eccepita nullità della citazione diretta a giudizio a seguito dell'errata notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., realizzatasi presso il difensore nominato di fiducia piuttosto che al domicilio eletto da parte dell'indagato [REDACTED] nel verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria operante nel primo atto alla presenza dell'indagato.

2. Il Pubblico ministero ricorre per cassazione avverso tale provvedimento affidandosi a un unico motivo.

Con tale motivo, il Pubblico ministero denuncia il provvedimento impugnato quale atto abnorme con la violazione di legge di cui all'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché, avendo la polizia giudiziaria indicato nel verbale di identificazione del 20 giugno 2023 contenente le norme violate, la data del fatto e l'Autorità giudiziaria procedente, tali dati erano stati poi pedissequamente riportati nell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. per cui la notifica di questo ultimo, effettuata via PEC presso il difensore nominato, era da considerarsi immune dal vizio rappresentato e il giudice non avrebbe dovuto imporre la regressione del procedimento, di fatto avvenuta con la restituzione degli atti al pubblico ministero, da considerarsi quale atto "abnorme".

2.1. Da parte del difensore dell'imputato, è stata depositata una memoria con cui si sollecita una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.

2. Preliminarmente, va ricordato che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213-02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000 Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603) in relazione alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori espressamente previsti dalla legge. In particolare,

si è affermato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto). In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. A tale riguardo, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 37502 del 2022, hanno chiarito che la mancata definizione dell'abnormità all'interno del codice di rito è correlata a una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla *«Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale»*, in cui si è dato atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, *«attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità»*. Si è, quindi, affermato che la necessità di introdurre tale categoria è correlata all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia processuale, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti. Dal che l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione. In tale consolidato solco ermeneutico si è rimarcata la necessità di un inquadramento della categoria dell'abnormità, avente carattere di eccezionalità traducendosi in una deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili (da ultimo, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, in motivazione).

2.1. Come correttamente ricordato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150 del 2022 ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., *«la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio»*. L'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., è evidentemente al di fuori di quelle comunicazioni che devono essere notificate all'indagato pur in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio.

3. Nel caso in esame, si è di fronte all'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice dell'udienza predibattimentale del Tribunale di Padova, il quale ha operato con carenza di potere in concreto, producendo una stasi processuale non altrimenti rimediabile, essendo stato regolarmente notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e non potendo farsi altrimenti, come da previsione normativa sopra riportata. Il Procuratore ricorrente, infatti, ha evidenziato come, nell'atto di identificazione effettuato dalla polizia giudiziaria il 20 giugno 2023, all'indagato erano stati forniti le indicazioni e gli avvisi indicati dall'art. 161, comma 01; cod. proc. pen., con la conseguenza che l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. ben poteva essere notificato presso il difensore, come effettivamente avvenuto via PEC in data 18 settembre 2023.

Di conseguenza, l'ordinanza impugnata disponendo la restituzione degli atti al P.M sul presupposto della nullità della notifica, ha determinato, con provvedimento abnorme, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari in violazione dell'attuale disciplina normativa vigente in tema di notificazioni.

4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso processuale.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova.

Così deciso in data 7 marzo 2025


Il Consigliere estensore

Fulvio Filocamo



Il Presidente

Giuseppe De Marzo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Primo Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **04 GIU. 2025**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Calcagni

